



Anno 2026

Determinazione n. 102

OGGETTO: Determinazione a contrarre ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36 e successive modifiche e integrazioni, per l'affidamento della fornitura di una scheda di espansione IPMI tramite "Ordine Diretto di Acquisto" sul "Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)" - CIG BBF5621682; CUP F84I19001020005.

IL DIRETTORE

VISTO il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, numero 296, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 26 agosto 1999, numero 200, che, tra l'altro, istituisce l'*"Istituto Nazionale di Astrofisica"* come "...ente di ricerca non strumentale ad ordinamento speciale, con sede in Roma e strutture operative distribuite sul territorio [...], nel quale confluiscono gli osservatori astronomici e astrofisici";

VISTO il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, numero 138, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 19 giugno 2003, numero 140, che disciplina il *"Riordino dell'Istituto Nazionale di Astrofisica"*;

VISTA la Legge del 27 settembre 2007, numero 165, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 10 ottobre 2007, numero 238, che definisce i principi e i criteri direttivi della *"Delega al Governo in materia di riordino degli Enti di Ricerca"* e, in particolare, l'articolo 1;

VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, numero 213, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 1° febbraio 2010, numero 25, che disciplina il *"Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell'articolo 1 della Legge 27 settembre 2007, numero 165"*;

VISTA la Legge 7 agosto 2015, numero 124, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale del 13 agosto 2015 numero 187, con la quale sono state conferite *"Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"* e, in particolare, l'articolo 13, recante norme in materia di *"Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca"*;

VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, numero 218, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale del 25



novembre 2016, numero 276, che disciplina la **“Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell’articolo 13 della Legge 7 agosto 2015, numero 124”**;

- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, numero 241, e successive modificazioni ed integrazioni, che contiene **“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”**;
- VISTO** lo **“Statuto”** dell’**“Istituto Nazionale di Astrofisica”**, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 25 maggio 2018, numero 42, emanato con Decreto Presidenziale del 15 febbraio 2018, numero 14, ed entrato in vigore il 24 settembre 2018, modificato ed integrato dal Consiglio di Amministrazione con la Delibera del 29 aprile 2021, numero 21 e la Delibera del 13 settembre 2024, numero 16;
- VISTO** il **“Disciplinare di Organizzazione e Funzionamento dell’Istituto Nazionale di Astrofisica”**, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 21 giugno 2012, numero 44, e modificato dal medesimo Organo con deliberazioni del 19 dicembre 2013, numero 84, del 19 febbraio 2014, numero 7 del 16 dicembre 2015, numero 28, e del 19 ottobre 2016, numero 107;
- VISTO** il successivo **“Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell’Istituto Nazionale di Astrofisica”**, approvato dal Consiglio di Amministrazione con la Delibera del 5 giugno 2020, numero 46, e successivamente modificato dal medesimo Organo di Governo con le Delibere del 29 aprile 2021, numero 21 e del 13 settembre 2024, numero 16;
- VISTO** il **“Regolamento sull’amministrazione, sulla contabilità e sull’attività contrattuale dell’Istituto Nazionale di Astrofisica”**, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 2 dicembre 2004 numero 3 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, del 23 dicembre 2004 numero 300, integrato con Deliberazione 8 gennaio 2005, “Integrazione al regolamento sull’amministrazione, sulla contabilità e sull’attività contrattuale” n. 100/05, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, numero 31 del 07-02-2006 e modificato con la Delibera del 2 luglio 2009, numero 46;
- VISTO** il Decreto Legge 6 luglio 2011, numero 98, contenente **“Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”**, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, numero 111, ed, in particolare, l’articolo 11 che disciplina gli **“Interventi per la razionalizzazione dei**



processi di approvvigionamento di beni e servizi della Pubblica Amministrazione”, e che dispone tra l’altro che, qualora “...non si ricorra alle convenzioni di cui all’articolo 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, numero 296, gli atti e i contratti posti in essere in violazione delle disposizioni sui parametri contenute nell’articolo 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, numero 488 sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale”;

VISTO

il Decreto Legge 7 maggio 2012, numero 52, contenente “**Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica**”, convertito con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012, numero 97, ed in particolare l’articolo 7 che ha modificato l’articolo 1, commi 449 e 450, della Legge del 27 dicembre 2006, numero 296, prevedendo, tra l’altro, che:

- “*nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni-Quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti...*”;
- “*le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all’articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207”;*
- “*fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure”;*



- VISTO** il Decreto Legge 6 luglio 2012, numero 95, contenente “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, numero 135, ed, in particolare l’articolo 1, il quale ribadisce che:
- *“i contratti stipulati in violazione dell’articolo 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, numero 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa”;*
 - *“ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto”;*
 - *“non sono comunque nulli i contratti stipulati tramite altra centrale di committenza a condizioni economiche più favorevoli”;*
- VISTO** il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36, con il quale è stato adottato il “**Codice dei Contratti Pubblici**”, in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;
- VISTE** le previsioni del **decreto legislativo n. 209 del 31 dicembre 2024** recante “**Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, numero 36**” (c.d. decreto “correttivo” del Codice dei Contratti Pubblici);
- VISTO** l’articolo 17, comma 1 e 2, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36, “**Codice di Contratti Pubblici**”, e successive modificazioni e integrazioni, il quale dispone che:
- *“prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;*
 - *“in caso di affidamento diretto, l’atto di cui al comma 1 individua l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale”;*
- VISTO** l’articolo 50, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36, “**Codice dei Contratti Pubblici**”, e successive modificazioni e integrazioni, il quale stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all’affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 14 con le seguenti modalità: “[...] b)



*affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo **inferiore a 140.000 euro**, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”;*

VISTO

*l'articolo 3 “**Definizioni delle procedure e degli strumenti**” dell’Allegato I.1 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 secondo cui “nel codice si intende per [...] d) «**affidamento diretto**», l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice”;*

VISTO

*l'articolo 62, “**Aggregazioni e centralizzazione delle committenze**”, comma 1, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36, il quale stabilisce che: “Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro. Possono, altresì, effettuare ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori”;*

VISTO

*l'articolo 29, “**Regole applicabili alle comunicazioni**”, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36, secondo cui “tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al codice sono eseguiti, in conformità con quanto disposto dal codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, tramite le piattaforme dell'ecosistema nazionale di cui all'articolo 22 del presente codice e, per quanto non previsto dalle predette piattaforme, mediante l'utilizzo del domicilio digitale ovvero, per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 47 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005”;*

VISTA

*la Legge 19 dicembre 2019, numero 157 “**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 26 ottobre 2019, numero 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili**”;*



- VISTA** la Legge 29 dicembre 2022, numero 197, contenente **“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”**;
- VISTA** la Legge 30 dicembre 2023 numero 213, contenente **“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”**;
- VISTA** la **legge di bilancio 2025 (legge del 30 dicembre 2024 numero 207) di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027**, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie generale numero 305 - Supplemento ordinario numero 43/L del 31 dicembre 2024;
- VISTO** il Bilancio Annuale di Previsione dell’**“Istituto Nazionale di Astrofisica”** per l’**Esercizio Finanziario 2026**, approvato dal Consiglio di Amministrazione con la **delibera del 19 dicembre 2025, numero 101**;
- VISTE** le disposizioni in tema di digitalizzazione di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 36, 37 comma 4, 99, 106 comma 3 ultimo periodo, 115 comma 5, 119 comma 5 e 224 comma 6 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, che hanno acquistato efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024 ai sensi dell’articolo 225, comma 2, del medesimo Codice;
- VISTE** le **Delibere ANAC n. 261 e n. 264 del 20 giugno 2023** (e successive modifiche e integrazioni) concernenti gli obblighi di comunicazione alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) e alla pubblicità legale;
- VISTA** la **Delibera ANAC n. 582 del 13 dicembre 2023**, la quale dispone che, in ossequio agli articoli 25 e 26 del D.Lgs. 36/2023, per tutti gli affidamenti sopra e sotto soglia, a decorrere dal 1° gennaio 2024 debbano essere utilizzate esclusivamente le piattaforme di approvvigionamento digitale (PAD) che hanno completato il processo di certificazione delineato dalle Regole tecniche di AGID (Provvedimento AGID n. 137/2023) e dallo Schema operativo pubblicato in data 25/09/2023 (come aggiornato il 14/11/2023), garantendo così l'integrità, la riservatezza e l'interoperabilità dei dati tra le Stazioni Appaltanti e la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici;
- VISTO** il Decreto del 4 aprile 2024, numero 593, con il quale il Ministro dell'Università e della Ricerca ha conferito l'incarico di Presidente dello



“Istituto Nazionale di Astrofisica” al Professore **Roberto RAGAZZONI** per la durata di un quadriennio ovvero fino al 3 aprile 2028;

- VISTA** la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 1 agosto 2024 numero 12, rubricata “**Designazione del nuovo Direttore dell’Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna**”, con cui è stato designato quale Direttore dell’**Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna**, a decorrere dal **1° agosto 2024** e fino al **31 luglio 2027**, il dottore **Lorenzo AMATI**, inquadrato con il Profilo di Dirigente di Ricerca, Primo Livello Professionale, e in servizio di ruolo presso la predetta **Struttura di Ricerca**;
- VISTI** il Decreto del Presidente dello “**Istituto Nazionale di Astrofisica**” del 1° agosto 2024, numero 26, con il quale, in attuazione della Delibera del Consiglio di Amministrazione del 1° agosto 2024, numero 12, è stato nominato Direttore dell’**Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna**, a decorrere dal **1° agosto 2024** e fino al **31 luglio 2027**, il Dottore **Lorenzo AMATI**, inquadrato nel Profilo di Dirigente di Ricerca, Primo Livello Professionale, e in servizio di ruolo presso l’**Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna**;
- VISTA** la Determina del Direttore Generale dell’**Istituto Nazionale di Astrofisica** del 2 agosto 2024, numero 75, con la quale è stato conferito ai sensi dell’articolo 14, comma 3, lettera g), dello Statuto dell’**Istituto Nazionale di Astrofisica** attualmente in vigore, l’incarico di Direttore dell’**Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna** al dottore **Lorenzo AMATI**, inquadrato nel Profilo di Dirigente di Ricerca, Primo Livello Professionale, e in servizio di ruolo presso la predetta **Struttura di Ricerca**, con decorrenza dal **1° agosto 2024** e fino al **31 luglio 2027**;
- VISTA** la **Richiesta di acquisizione di beni o servizi** presentata dal dott. **Eduardo Medinaceli** in data 20 maggio 2026, in qualità di dipendente presso l’**Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna** avente ad oggetto la fornitura di una scheda di espansione IPMI;
- CONSIDERATE** la citata richiesta e le motivazioni in essa richiamate, per cui: “*la scheda consente di “risvegliare” da remoto il server dedicato allo sviluppo e test dell’applicativo software. Su questo server lavorano i team dell’OAS e dell’OATo*”;
- PRESO ATTO** che l’affidamento in oggetto non riveste un interesse transfrontaliero certo, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 48, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, tenuto conto della modesta entità del valore economico dell’affidamento e della natura delle prestazioni, elementi che portano ad escludere che



operatori economici situati in altri Stati membri possano avere un interesse concreto alla partecipazione alla procedura;

VISTO l'articolo 49, comma 6, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e successive modifiche e integrazioni, ai sensi del quale è consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000,00 euro;

ATTESO che, ai sensi dell'articolo 11 del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, e dell'articolo 1 del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, alla data odierna non risultano attive Convenzioni-Quadro stipulate dalla CONSIP S.p.A. o Accordi Quadro aventi ad oggetto beni o servizi comparabili con quelli oggetto del presente affidamento, ovvero che le convenzioni sussistenti non risultano idonee a soddisfare lo specifico fabbisogno della Stazione Appaltante in termini qualitativi, tecnici o di convenienza economica;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 7 del D.L. n. 52/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 94/2012 e s.m.i., per l'affidamento in argomento risulta possibile e conveniente ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) gestito da Consip S.p.A., atteso che le prestazioni oggetto di acquisizione risultano contemplate nei relativi Bandi di abilitazione;

CONSIDERATO altresì che la modalità di negoziazione denominata "**Ordine Diretto di Acquisto (Oda)**" consente alla Stazione Appaltante di procedere all'acquisizione immediata di beni e servizi selezionandoli dai cataloghi degli operatori economici abilitati, alle condizioni contrattuali ed economiche prefissate, garantendo così il rispetto del **principio del risultato** di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 36/2023 in termini di massima tempestività, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;

CONSIDERATO che la fornitura in oggetto, come definita nelle specifiche tecniche agli atti dell'Ente, è disponibile sul Mercato Elettronico (MEPA) nel catalogo dell'Operatore Economico **Tecnos S.A.S. di Pugiotto Emanuela**, avente sede legale in via Guglielmo Marconi 175 Chioggia VE 30015, C.F. e P.Iva 03522310279, per un importo complessivo pari a € 168,00 IVA esclusa.

PRESO ATTO che le condizioni economiche praticate dal suddetto Operatore a catalogo, per le quantità e le specifiche richieste, risultano pienamente congrue, nonché coerenti con i prezzi medi di mercato per analoghe forniture;



- ATTESTATA** la regolarità tecnica e amministrativa del procedimento, nonché la coerenza dell'offerta dell'Operatore Economico rispetto al fabbisogno della Stazione Appaltante, come risultanti dalla citata Richiesta di acquisizione, con la quale il soggetto richiedente ha definito in via esclusiva i fabbisogni, le specifiche tecniche e la congruità delle prestazioni rispetto agli obiettivi perseguiti;
- VISTO** l'articolo 53, comma 1 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36, che prevede, *“nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 salvo che, nelle procedure di cui alle lettere c), d) ed e) dello stesso comma 1 dell'articolo 50, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta”* e comma 4 del medesimo Decreto: *“In casi debitamente motivati è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione dei contratti di cui alla presente Parte oppure per i contratti di pari importo a valere su un accordo quadro. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale”*;
- CONSIDERATO** pertanto, che, la Stazione Appaltante non richiede la garanzia provvisoria, non ricorrendo nel caso di specie particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta in considerazione della tipologia e della specificità dell'affidamento;
- DATO ATTO** che si procede all'esonero dalla costituzione della garanzia definitiva ai sensi dell'articolo 53, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, in applicazione dei principi di proporzionalità e di efficacia dell'azione amministrativa, in quanto il valore dell'affidamento è da considerarsi residuale e la natura delle prestazioni è tale da non prefigurare rischi di inadempimento;
- VISTO** l'articolo 52 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36, ai sensi del quale *“nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno”*;
- VISTE** le *“Linee Guida per l'effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui agli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 numero 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione*



*amministrativa e successive modifiche ed integrazioni”, adottate con Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’**Istituto Nazionale di Astrofisica**, del 20 novembre del 2018, numero 103, ed in particolare l’articolo 4 che disciplina le modalità del controllo a campione “(...) nella misura del 10% delle dichiarazioni sostitutive rese per ogni tipologia di procedimento concluso entro l’anno di riferimento”;*

- VISTA** la Determina Direttoriale 31 gennaio 2024 numero 24 recante *“Indicazioni procedurali sul controllo a campione delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese dagli operatori economici per l’attestazione del possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti nelle procedure di affidamento di cui all’art. 50, comma 1, lettere a) e b)”* con la quale sono state individuate le modalità di effettuazione dei controlli di cui all’art. 52 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36, in attuazione delle sopracitate **Linee Guida**;
- RITENUTO** di approvare integralmente l’affidamento in oggetto e i relativi atti istruttori, che formano parte sostanziale del presente provvedimento;
- DATO ATTO** della dichiarazione resa dall’Operatore Economico, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale (artt. 94, 95, 96 e 98 del D. Lgs. n. 36/2023) e di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione della prestazione, in conformità a quanto previsto dall’articolo 50, comma 1, lett. b) del Codice;
- ACQUISITI** altresì il Patto di integrità e il Capitolato, sottoscritti dall’operatore per accettazione, che si intendono qui integralmente richiamati e approvati unitamente alla suddetta dichiarazione;
- VISTO** l’articolo 15, comma 4, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36, ai sensi del quale *“ferma restando l’unicità del RUP, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, possono individuare modelli organizzativi, i quali prevedano la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP”;*
- VISTO** l’Allegato I.2 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36, come modificato dal Decreto Legislativo del 31 dicembre 2024 numero 209, il quale stabilisce all’articolo 2 comma 1 che *“[...]il RUP può delegare al personale della stazione appaltante, dell’ente concedente, della centrale di committenza ovvero del soggetto aggregatore lo svolgimento di mere*



*operazioni esecutive, esclusa ogni attività di verifica e di valutazione, nell'ambito del ciclo di vita digitale dei contratti pubblici, **incluso l'accesso alle piattaforme di cui all'articolo 25 del codice e ai servizi messi a disposizione dall'ANAC**" e prevede inoltre all'articolo 6 comma 2 lettera l) che "il RUP ha i seguenti compiti specifici: [...]provvede all'acquisizione del CIG nel caso in cui non sia nominato un responsabile per la fase di affidamento";*

VISTO

il Comunicato del Presidente ANAC del 06 marzo 2024 recante "**Indicazioni di carattere transitorio sulla profilazione dei responsabili di fase nei sistemi dell'Autorità**" in cui viene indicato che: *"nelle more delle necessarie implementazioni dei sistemi informativi dell'Autorità e dei conseguenti adeguamenti da parte delle Piattaforme di approvvigionamento digitale, al fine di agevolare le attività di competenza delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti, si ritiene utile consentire l'accesso ai sistemi dell'Autorità da parte dei responsabili di fase a prescindere dalla preventiva indicazione ad opera del RUP. A tal fine, in via transitoria e fino a nuove comunicazioni, i responsabili di fase dovranno registrarsi a sistema autonomamente, selezionando il profilo di RUP. La profilazione nei sistemi dell'Autorità con il ruolo di RUP consente di operare in tutte le fasi dell'affidamento, a prescindere dalle competenze attribuite per le fasi dalla stazione appaltante o dall'ente concedente. Sarà quindi cura della stazione appaltante/ente concedente e dei soggetti dagli stessi nominati assicurarsi che le attività poste in essere da ciascun soggetto siano coerenti con le funzioni effettivamente attribuite, anche al fine della ripartizione, tra i vari soggetti coinvolti nella procedura, delle correlate responsabilità"*;

CONSIDERATA

l'esigenza di affiancare al Responsabile Unico del Progetto (RUP) un dipendente con specifica formazione giuridico-amministrativa, al fine di supportare la corretta gestione degli adempimenti burocratici legati alla sola fase di affidamento, in ragione della natura tecnico-specialistica delle competenze del RUP stesso;

PRESO ATTO

che l'indicazione del Responsabile Unico del Progetto risultante sulla piattaforma di approvvigionamento digitale potrebbe differire dal nominativo individuato nel presente provvedimento, il quale resta l'unico titolare delle funzioni e delle responsabilità previste dal Codice;

ACCERTATA

la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo di spesa;



DETERMINA

1. Di procedere, per le motivazioni esposte in premessa, all'affidamento diretto - ai sensi dell'articolo 50, comma 1 lettera b), del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36 e successive modifiche e integrazioni - relativo alla fornitura di una scheda di espansione IPMI tramite l'**"Ordine Diretto di Acquisto"** sul **"Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)"** numero 1594030 (ID 9105139).
2. Di autorizzare l'affidamento della fornitura di cui all'articolo 1 della presente determinazione all'Operatore Economico **TECNOS S.A.S. DI PUGIOTTO EMANUELA**, per un importo complessivo pari ad **€ 168,00 (euro centosessantotto/00)** al netto dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) all'aliquota vigente, comprensivi dei costi di trasporto.
3. Di individuare, ai sensi dell'articolo 15 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36, e successive modificazioni e integrazioni, **il dottore Eduardo Medinaceli**, quale **"Responsabile Unico del Progetto" (RUP)** con compiti di coordinamento, supervisione, indirizzo e controllo sull'intero ciclo dell'acquisizione, dalla programmazione all'esecuzione, nonché le ulteriori funzioni previste dalla normativa vigente.
4. Di individuare, ai sensi dell'articolo 15 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 numero 36 e successive modifiche e integrazioni, la **Dottoressa Gabriela Grossi** quale **"Responsabile della fase di affidamento"**, incaricato dello svolgimento della procedura di affidamento, della verifica dei requisiti e degli adempimenti finalizzati all'aggiudicazione, fermo restando il ruolo centrale e di responsabilità unitaria in capo al RUP ai sensi della normativa vigente.
5. Di dare atto che entrambi i soggetti sopra individuati sono tenuti a rendere apposita dichiarazione attestante l'assenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 e successive modifiche e integrazioni, dichiarando di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative all'imparzialità dell'azione amministrativa previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento a:
 - Leggi sul procedimento e pubblico impiego: Legge n. 241/1990 e Decreto legislativo n. 165/2001;
 - Normativa anticorruzione e trasparenza: Legge n. 190/2012, Decreto legislativo n. 33/2013 e Decreto legislativo n. 39/2013;
 - Codice di comportamento e Codice dei contratti: Decreto Presidente della Repubblica n. 62/2013 e Decreto legislativo n. 36/2023.
6. Di autorizzare l'impegno della spesa lorda per la fornitura in argomento, **stimata in € 204,96 (euro duecentoquattro/96)**, sul **Centro di Responsabilità 1.13 "OAS Bologna"**, **Codice Obiettivo Funzione 1.05.04.03.30 "Missione L2 di ESA: Fase A-B1 della missione Athena-Accordo Attuativo ASI-INAF n. 2019-27-HH.0 (ref. Luigi Piro)"** - **Capitolo 1.03.01.02.006 "Materiale informatico"** del Bilancio Annuale di Previsione dell'**"Istituto Nazionale di Astrofisica"** per l'Esercizio Finanziario 2026.



7. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal Codice dei Contratti Pubblici.

8. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. 104/2010 e s.m.i., avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla pubblicazione dell'atto nell'apposita sezione del profilo di committente della Stazione Appaltante.

Bologna, 9 giugno 2026

Il Direttore
Dott. Lorenzo Amati¹

¹ Firma autografa apposta nel documento originale agli atti di questa Amministrazione